

Da: direzione-puglia@istruzione.it

Oggetto: Prot. 35634 5_11_2021 - COMUNICAZIONE URGENTE. Sciopero generale a oltranza proclamato dalle ore 00.01 dell'11 novembre alle ore 23.59 del 15 novembre 2021 dall'Associazione Sindacale F.I.S.I.

Data: 05/11/2021 11:07:56

• COMUNICAZIONE URGENTE

Si trasmette in allegato alla presente, quanto in oggetto.

Trasmette Cusmai

Riferimento Istruttoria Dott. Masi



Ministero dell' Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Segreteria del Direttore Generale

Via Sigismondo Castromediano, 123 - 70126 Bari

Tel 080 55 06 111 - VoIP 82200

PEC: drpu@postacert.istruzione.it

PEO: direzione-puglia@istruzione.it

WEB: www.pugliausr.gov.it



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Ufficio II – Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale – Gestione delle risorse finanziarie.

Prot. (in intestazione)
Dirigente: Esterina Lucia Oliva

Bari, (fa fede il protocollo)

A tutte le Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado della Regione Puglia
(peo istituzionali)

Ai Dirigenti
degli Uffici Territoriali dell'USR Puglia
(peo istituzionali)

p.c.

Alle segreterie regionali
delle OO.SS. Comparto Scuola
e Area V
(loro indirizzi peo)

Al sito web dell'USR-Puglia

Oggetto: Comunicazione Urgente. Sciopero generale a oltranza proclamato dalle ore 00.01 dell'1 novembre alle ore 23.59 del 15 novembre 2021 dall'Associazione Sindacale F.I.S.I.

Si fa seguito alla nota prot. AOODRPU 35412 del 4 novembre 2021 relativa allo sciopero generale proclamato dalle ore 00.01 dell'1 novembre alle ore 23.59 del 15 novembre 2021 dall'Associazione Sindacale F.I.S.I.

A riguardo si segnala che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione con nota mail del 4 novembre 2021 ha comunicato che, con deliberazione n. 21/256, che si allega alla presente, la Commissione di Garanzia ex legge 146/90 ha statuito in merito allo sciopero ad oltranza dall'1 al 15 novembre, proclamato dal FISU in data 29 ottobre 2021, affermando che:

- per la durata complessiva dell'astensione e la prevista modalità di partecipazione risulta estranea alla stessa nozione di sciopero recepita dall'art. 40 della Costituzione, consolidata anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cassazione n.24653 del 3 dicembre 2015);
- l'azione viola, in forza della sua estensione temporale cumulativa, non solo i limiti esterni, quali dati dalla osservanza delle regole poste alla sua effettuazione con riguardo ai servizi pubblici essenziali, ma anche e prima di tutto i limiti interni attinenti alla sua riconducibilità alla nozione costituzionale;
- trattasi, pertanto, di una astensione non riconducibile alla nozione di sciopero quale incorporata nell'art. 40 della Costituzione e che come tale fuoriesce dalla competenza della Commissione;
- **conseguentemente, l'assenza dei lavoratori che aderiscano alla protesta deve ritenersi ingiustificata a tutti gli effetti di legge, con la possibilità, per le amministrazioni che erogano servizi pubblici essenziali, di attivare nei confronti dei lavoratori i rimedi sanzionatori per inadempimento, previsti dal diritto dei contratti.**

La presente comunicazione, con la deliberazione n. 21/256 adottata dalla Commissione di Garanzia, è pubblicata anche sul sito web di questo USR- Direzione Generale.

Il Dirigente
Esterina Lucia Oliva
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3,
comma 2 del d.lgs. 39/1993)